

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante la definizione della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali. Atto n. 296 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	84
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
AVVERTENZA	85

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto ministeriale recante la definizione della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali. Atto n. 296.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*) di cui raccomanda l'approvazione, sottolineando che essa recepisce le osser-

vazioni espresse dai soggetti auditi dalla Commissione nella seduta del 21 dicembre 2010.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore che ha accolto tutte le indicazioni da lei rappresentate per le vie brevi, con particolare riferimento alle condizioni. Con particolare riferimento alla situazione delle Accademie di belle arti, riterrebbe opportuno che la presidente Aprea sollecitasse il Governo sull'adozione dei decreti attuativi della legge n. 508 del 1999 relativa alla riforma delle Accademie.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dalla relatrice, che ringrazia per aver accolto gli spunti emersi nel corso delle audizioni svolte. Ricorda che, anche se il parere espresso non è vincolante, il compito della Commissione è di formulare suggerimenti al Governo per migliorare i provvedimenti presentati in Parlamento,

proprio come nel caso del provvedimento in esame. Auspica che il parere della Commissione sia recepito dall'Esecutivo, al fine di migliorare il percorso dei restauratori e far avanzare così la civiltà del Paese.

Erica RIVOLTA (LNP) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Manuela DI CENTA (PdL) si associa ai ringraziamenti espressi alla collega Centemero per l'eccellente lavoro svolto e preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi, all'unanimità, la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, rivolge ai colleghi della Commissione e agli uffici un

caloroso augurio di un sereno Santo Natale ed un felice Anno nuovo.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

*Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.
C. 2302 Granata.*

COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni per la valorizzazione della Reggia di Caserta e istituzione del Museo borbonico.
C. 1797 Petrenga.*

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante la definizione della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali. Atto n. 296.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante la definizione della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali (atto 296),

tenuto conto delle osservazioni espresse da rappresentanti del settore nelle audizioni svolte nella seduta del 20 dicembre 2010;

rilevata l'esigenza di definire alcuni correttivi all'insieme dei programmi previsti per le classi di laurea in oggetto;

ritenuto necessario inoltre considerare l'equipollenza tra classi di laurea universitarie e diplomi accademici delle Accademie delle belle arti;

considerata, altresì, l'opportunità di prevedere alcune correzioni formali al testo del provvedimento, per un migliore coordinamento delle disposizioni in esso contenute,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario, con riferimento ai programmi didattici, valutare l'opportunità di riconsiderare il tempo dedicato alle attività di laboratorio, ridotte nello schema di decreto in esame al 30 per

cento (90 crediti su 180 totali), conformandolo all'offerta formativa europea;

2) appare, altresì, necessario, allo scopo di coordinare il testo del provvedimento con le esigenze espresse da rappresentanti del settore delle Accademie delle belle arti, all'articolo 1, dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: « 9. Con riferimento all'articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale MIBAC-MIUR del 26 maggio 2009 n. 87, il diploma accademico di II livello a ciclo unico abilitante per la professione di restauratore di beni culturali rilasciato dalle Accademie di Belle Arti conformemente al suddetto decreto, è equipollente alla corrispondente laurea magistrale rilasciata dalle Università »;

e con le seguenti osservazioni:

a) pur nelle more di quanto indicato all'articolo 4, con riferimento all'articolo 12 del decreto 22 ottobre 2004 n. 270, al fine di attendere gli obiettivi didattici preposti, si valuti l'opportunità che, tra le attività formative « di base », come pure tra quelle « caratterizzanti » del percorso formativo identificato dallo schema di decreto, siano meglio esplicitate specifiche discipline concernenti la teoria e storia del restauro che, secondo le linee guida professionali ECCO – *European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations* del 2002, sono considerate fondamentali alla preparazione del conservatore-restauratore;

b) appare opportuno altresì che la revisione delle attuali classi di laurea at-

tinenti restauro e conservazione dei beni culturali, come indicato all'articolo 7, definisca chiaramente anche i requisiti delle figure professionali che intervengono nell'attività di conservazione dei beni culturali, come indicate dal decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86, ed essere esplicitate in detto regolamento concernente la definizione dei profili di competenza per le attività complementari al restauro, riflettendo l'ormai imprescindibile carattere multidisciplinare delle attività di conservazione e restauro di cui l'esperienza formativa italiana è stata precursore nell'ultimo decennio riconoscendo gli aspetti specialistici peculiari dell'attività relativa al campo dei beni culturali;

c) appare inoltre opportuno contenere, in via transitoria e in attesa di una rapida definizione dell'equiparazione con le realtà universitarie per un massimo di cinque anni, il numero di docenti nella misura di 5 sotto il profilo dei requisiti necessari di docenza, ciò nella prospettiva di un ragionevole incremento dei docenti strutturati nei prossimi anni e considerato l'alto numero di CFU attualmente affidato a professionisti esterni all'Università;

d) si considera inoltre opportuno inserire la nuova classe di laurea magistrale abilitante a ciclo unico nella classe A della tabella di numerosità degli studenti;

e) si valuti altresì l'opportunità di trasferire tutti gli studenti dal vecchio ordinamento (DM270) alla nuova laurea magistrale senza il mantenimento di percorsi paralleli e di definire i meccanismi di riconoscimento dei titoli acquisiti nei diversi atenei dalle lauree specialistiche/magistrali (12S e LM11) rispetto al conseguimento del titolo abilitante dato dalla nuova magistrale quinquennale nel rispetto dei regolamenti di ogni singolo ateneo;

f) dal punto di vista formale, appare inoltre opportuno verificare in premessa allo schema di decreto, quinto capoverso, la correttezza – nei termini generali utilizzati – del riferimento all'articolo 182, comma 2, del Codice, riguardante solo

l'attivazione di un corso di laurea magistrale a ciclo unico in via sperimentale, nonché valutare l'opportunità di corredare gli articoli di rubrica;

g) appare altresì opportuno indicare, all'articolo 1, il numero che identifica la classe di laurea magistrale;

h) all'articolo 1, comma 5, è opportuno chiarire il richiamo al «rispetto pieno ed integrale» dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 87 del 2009, che disciplina i requisiti per l'accreditamento, al quale le università non sono assoggettate;

i) con riferimento al rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto ministeriale n. 87, si valuti l'opportunità di prevedere «per quanto compatibile», in particolare, per i requisiti relativi alla docenza;

l) si valuti altresì l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 7, che sembrerebbe introdurre un concetto di periodicità annuale per le modifiche del regolamento didattico di ateneo e con riferimento al successivo comma 8 del medesimo articolo, si valuti la collocazione di una disposizione che riguarda le Accademie di belle arti – per le quali, peraltro, non è ancora definito l'ordinamento dei corsi di II livello – e le Scuole di alta formazione degli Istituti centrali del MI-BAC in un testo riguardante la classe di laurea magistrale nelle università;

m) all'articolo 2, comma 2, poiché ci si riferisce al «profilo in uscita», sembrerebbe opportuno utilizzare l'espressione «aver acquisito», oppure «possedere»;

n) all'articolo 3, comma 3, sembra opportuno chiarire perché si faccia riferimento ai limiti previsti dalla normativa vigente «per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico», tenuto conto che l'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale n. 270 del 2004, l'articolo 2, comma 147, del decreto-legge n. 262 del 2006 e l'articolo 14 del disegno di legge atto Senato n. 1905-B riguardano i corsi di laurea in generale;

o) all'articolo 5, comma 1, occorrerebbe sostituire il riferimento all'articolo 182, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004 con quello all'articolo 29, comma 9, del medesimo decreto legislativo;

p) all'articolo 5, comma 2, sarebbe necessario chiarire il soggetto cui spetta nominare i membri della Commissione per la prova finale designati dal MIUR e dal MIBAC;

q) si valuti, inoltre, l'opportunità di riportare il contenuto dell'articolo 6, comma 1, nell'articolo 1, comma 3, per omogeneità di materia;

r) all'articolo 7, comma 1, infine, si rifletta sul richiamo delle disposizioni citate, concernenti la possibilità di apportare modifiche tecniche alle tabelle delle attività formative indispensabili, nel primo triennio di applicazione dei decreti, valutando, in particolare, se non sia più corretto riferirsi all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 270 del 2004, richiamato al comma 3;

s) all'articolo 2, comma 2, per le competenze professionali, si ritiene opportuno aggiungere un riferimento alle competenze professionali previste dalle Comunicazioni dell'Unione europea.